

14

Regolamento per l'acquisto di energia elettrica da autoproduttori

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, l'allacciamento e la ripresa di energia elettrica prodotta da impianti decentralizzati, di proprietà di Utenti allacciati per i loro consumi alla rete di distribuzione delle Aziende municipalizzate della Città di Bellinzona, Sezione elettricità, e denominati in seguito autoproduttori. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Art. 2

Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e autoproduttori

- 2.1 Il Regolamento per la fornitura di energia elettrica, il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le Aziende municipalizzate della Città di Bellinzona (denominate in seguito Azienda) e gli autoproduttori.
Sono riservate le disposizioni del Codice delle obbligazioni e delle leggi vigenti in materia, in particolare:
 - Decreto federale del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
 - Ordinanza del 22 gennaio 1992 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
 - Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994.
- 2.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione dell'Azienda e la fornitura di energia elettrica all'Azienda implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 2.3 L'Autoproduttore ha il diritto di ricevere, a richiesta e dietro pagamento della relativa tassa di cancelleria, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe che concernono la fornitura all'Azienda.
- 2.4 Nel caso di centrali con una potenza superiore a 200 kW e/o una produzione annua superiore a 200'000 kWh, l'Azienda può stabilire condizioni speciali tariffarie e di allacciamento in deroga al presente Regolamento.

Art. 3

Condizioni di fornitura all'Azienda da parte degli Autoproduttori

- 3.1 L'Azienda ha la privativa per la fornitura di energia elettrica in tutto il territorio da essa alimentato, ai sensi della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e delle convenzioni per la distribuzione di energia stipulate con i comuni della sua rete di distribuzione. Di conseguenza non permetterà nè concederà a terzi, nei limiti della legge e del presente Regolamento, di introdurre o vendere energia elettrica nella zona di propria competenza.
- 3.2 L'Azienda si impegna a ritirare ed immettere nella propria rete di distribuzione l'energia che eccede il consumo proprio dell'Autoproduttore.
- 3.3 L'Azienda acquista l'energia elettrica dall'Autoproduttore sulla base del presente Regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.
- 3.4 L'Azienda è autorizzata a chiedere agli Autoproduttori una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti ed un contributo ai costi di allacciamento.

- 3.5 L'Azienda e l'Autoproduttore devono fissare per iscritto le condizioni di raccordo in un contratto nel quale sono definiti i prezzi dell'elettricità, i costi di raccordo nonché i diritti e i doveri delle parti.
- 3.6 La fornitura di energia dall'Autoproduttore all'Azienda ha inizio soltanto se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 4

Premesse tecniche e regolarità della fornitura

- 4.1 La fornitura di energia avviene conformemente al piano di esercizio definito nel contratto tra le parti.
- 4.2 L'impianto è ammesso all'esercizio in parallelo alla rete solo se è stato controllato dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte e se l'Azienda ha rilasciato l'autorizzazione d'esercizio (prescrizioni UCS 2.23-1981 e IFICF 219.1081).
- 4.3 L'Autoproduttore crea a proprie spese le condizioni necessarie per evitare effetti perturbatori e pericolosi nella rete.
- 4.4 L'Autoproduttore controlla periodicamente l'efficienza degli impianti di funzionamento in parallelo e di protezione comunicando per iscritto i risultati dei controlli all'Azienda.
- 4.5 L'Autoproduttore invia semestralmente all'Azienda un rapporto sull'energia prodotta e immessa nella rete nonché su eventi particolari accaduti durante l'esercizio.

Art. 5

Allacciamento alla rete di distribuzione

- 5.1 Il punto di separazione tra le installazioni elettrotecniche dell'Azienda e quelle dell'Autoproduttore costituisce il limite di proprietà degli impianti e può essere definito nelle seguenti varianti:
- a) morsetti d'ingresso del ruttore di sovrintensità nell'edificio al quale è raccordato l'impianto oppure la cassetta di distribuzione presso il proprietario dell'impianto;
 - b) punto di separazione nella parte primaria o secondaria della stazione di trasformazione appartenente all'Azienda;
 - c) punto di separazione nella parte primaria o secondaria della stazione di trasformazione appartenente all'Autoproduttore.
- 5.2 L'Autoproduttore costruisce a proprie spese tutti gli impianti fino al punto di separazione garantendone la manutenzione.
- 5.3 I collegamenti tra la rete di distribuzione ed il punto di separazione vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari. L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione dei ruttori di sovrintensità, degli apparecchi di misura e di comando. Per l'installazione dei collegamenti, dei ruttori, degli apparecchi di misura e comando come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi dell'Autoproduttore.
- 5.4 L'Autoproduttore concede all'Azienda gratuitamente il diritto di attraversamento per gli impianti che servono al ritiro dell'energia. I diritti verranno iscritti a Registro Fondiario nella forma convenuta fra le parti.
- 5.5 L'Autoproduttore autorizza il personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio.

- 5.6 Se l'Autoproduttore, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.

Art. 6

Misura dell'energia e raccordo di apparecchi di misura e comando

- 6.1 L'Azienda prescrive gli apparecchi di misurazione e di comando stabilendone l'ubicazione d'intesa con l'Autoproduttore.
- 6.2 Per la determinazione dell'energia fornita in rete fanno stato le indicazioni dei contatori. Il rilievo dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente da un incaricato dell'Azienda.
- 6.3 I contatori sono raccordati secondo il principio convenuto nel contratto dalle parti.

Art. 7

Categorie di Autoproduttori

- 7.1 Vengono definite le seguenti categorie di Autoproduttori:
- a) ER 1 energia prodotta da fonti rinnovabili in impianti fino a 10 kW
 - b) ER 2 energia prodotta da fonti rinnovabili in impianti da 10 kW fino a 200 kW
 - c) EN 1 energia prodotta da fonti non rinnovabili con ripresa nella rete a bassa tensione
 - d) EN 2 energia prodotta da fonti non rinnovabili con ripresa nella rete a media tensione
- 7.2 Per energia prodotta da fonti rinnovabili si intende l'elettricità proveniente da impianti idroelettrici, solari, eolici, a biogas, a combustione di biomassa, legname e segatura, a gas di depurazione.
- 7.3 Per energia prodotta da fonti non rinnovabili si intende l'elettricità proveniente da gruppi di accoppiamento forza-calore a combustibili fossili e con recupero del calore, impianti d'incenerimento dei rifiuti, installazioni d'estrazione dei gas di scarica.
- 7.4 Per impianti superiori a 200 kW vale quanto specificato all'art. 3.4.

Art. 8

Costi di allacciamento

- 8.1 I costi per la posa del cavo di allacciamento tra la rete di distribuzione e il punto di separazione sono a carico dell'Autoproduttore.
- 8.2 Le opere civili (scavi, protezione dei cavi, rappezzi stradali, camerette di derivazione, ecc.) necessarie per l'allacciamento devono essere eseguite dall'Autoproduttore a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda.
- 8.3 Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico dell'Azienda.

Art. 9

Determinazione dei costi

- 9.1 Il materiale utilizzato viene fatturato al costo per l'Azienda, maggiorato del 25 % al massimo per coprire i costi generali e di organizzazione.
- 9.2 La mano d'opera viene fatturata considerando il costo orario secondo il Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende, maggiorato dagli oneri sociali a carico dell'Azienda, dagli oneri medi per vacanza, malattia e infortuni e dagli oneri generali di gestione del personale.
Questi costi verranno precisati periodicamente dal Municipio.

Art. 10

Tasse di noleggio degli apparecchi di misura e comando

I contatori e gli apparecchi di misura e comando vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. L'Autoproduttore corrisponde le seguenti tasse di noleggio:

	Importo semestrale	
	Minimo	Massimo
- contatore monofase 230 V / 10 (40) A	fr. 12.–	fr. 18.–
- contatore trifase 3x400/230 V 10 (40) A, 20 (80) A, 40 (160 A)	fr. 18.–	fr. 27.–
- contatore con registrazione della punta di carico	fr. 60.–	fr. 120.–
- ricevitore di telecomando	fr. 15.–	fr. 24.–

Art. 11

Tariffe di ripresa dell'energia elettrica

L'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'Autoproduttore da parte dell'Azienda è soggetta al pagamento di una tassa sulla ripresa di energia nella rete. La tassa sulla potenza è integrata nel prezzo di ripresa dell'energia.

I prezzi di ripresa dell'energia sono definiti dal Municipio tramite ordinanza e nel rispetto dei criteri indicati nella seguente tabella:

Categoria

ER 1 uguale ai prezzi di vendita dell'energia applicati nella categoria U60

ER 2 uguale ai prezzi di vendita dell'energia applicati nella categoria U600

EN 1 uguale ai prezzi di vendita dell'energia applicati nella categoria U3000

EN 2 uguale ai prezzi di vendita dell'energia applicati nella categoria UAT

Art. 12

Fatturazione

La fatturazione è semestrale e coincide con i periodi di fatturazione AMB.

Art. 13

Contestazioni e procedure

- 13.1 Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
- 13.2 Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Dipartimento delle istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- 13.3 Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 14

Proroga del foro ed elezione del domicilio

Le Aziende sono autorizzate a stipulare con gli utenti una proroga di foro in relazione a tutte le vertenze di natura civile.

Art. 15

Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento sarà stabilita dal Municipio dopo l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni.

* * *

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 1995.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 6 maggio 1996.

In vigore dal 1. ottobre 1996.